

# **COMUNE DI GAETA**

Provincia di Latina

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA**

N°88 del 15/06/2012

---

### **OGGETTO**

**Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).  
Proposta al Consiglio Comunale.**

*L'anno duemiladodici, addì 15 del mese di **giugno** in Gaeta e nella sede del  
Municipio, alle ore 20:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.*

### **Sono intervenuti:**

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Giambattista</i>	<i>BALLETTA</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>DE SIMONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Antonio</i>	<i>DI BIAGIO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Cristian</i>	<i>LECCESE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Alessandro</i>	<i>VONA</i>	X	

*Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione della  
seduta.*

### **LA GIUNTA**

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

P.P.: 22/4°

**Premesso** che l'art. 31 - comma 4 - dello Statuto Comunale disciplina l'attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale da parte della Giunta, che sottopone allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza;

**Visto** l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo n°23 del 14 marzo 2011, recante "*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

**Viste** le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n°16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n°44 del 26 aprile 2012;

**Vista** la potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, dall'art. 13, co. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e dall'art. 14, co. 6 del D.Lgs. 23/2011;

**Visto** l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

**Esaminato** l'allegato schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale propria (IMU), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, co. 15 D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 446/97, e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Vista** la Delibera di Giunta n. 50 del 22/03/2012 di nomina del Funzionario Responsabile IMU;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore Economico - Finanziario ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

**Dato atto** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/097, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria (IMU);

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000)

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore "Economico-Finanziario" ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

1. di proporre l'approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" come da schema allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta municipale propria (IMU);
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della successiva deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Successivamente,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'adozione di tutti gli atti per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, i cui termini di scadenza per la relativa approvazione sono stati fissati al 30 giugno 2012;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

## **D I C H I A R A**

il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI



**COMUNE DI GAETA**  
(Provincia di Latina)

\* \* \* \* \*

**REGOLAMENTO**

per la disciplina  
dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

\* \* \* \* \*

(Approvato con deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b>	<i>Determinazione dell'imposta</i>	<b>Pag.3</b>
<b>Art. 3</b>	<i>Presupposto dell'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b>	<i>Valore imponibile delle aree fabbricabili</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5</b>	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<i>Versamenti e interessi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 9</b>	<i>Dichiarazione</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10</b>	<i>Attività di controllo</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 11</b>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<b>Pag. 6-7</b>
<b>Art. 12</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	<b>Pag.7</b>
<b>Art. 13</b>	<i>Disposizioni finali</i>	<b>Pag. 7</b>

## ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Gaeta dell'Imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ***ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA***

1. La determinazione della misura delle aliquote è deliberata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. In fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale può deliberare una proposta da sottoporre alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale nell'ambito dei poteri richiamati dal precedente comma, con la quale procede alla determinazione delle aliquote di cui al presente articolo.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce

## ***ART. 3 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO***

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

#### ***ART. 4 - VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI***

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

#### ***ART. 5 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI***

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
4. La riduzione dell'imposta di cui sopra si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia al settore tributi oppure dalla data di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa



all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al successivo art.9.

#### ***ART. 6 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI***

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### ***ART. 7 – VERSAMENTI ED INTERESSI***

1. Le modalità ed i termini di riscossione e di versamento sono quelle previste dalla legge.
2. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di €.12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

#### ***ART. 8 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche istruttorie compiute, autorizza la compensazione.

### ***ART. 9 - DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### ***ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO***

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. Non si procede ad accertamento nel caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta.

### ***ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE***

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, precedentemente ignorati.

***ART. 12 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE***

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs 218/1997, e successive modifiche ed integrazioni.

***ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI***

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

---

---

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica  
il Dirigente responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Per la regolarità contabile  
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_;
- ▶ Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

il Messo Comunale

F.to (Filippo Buonaugurio)

\_\_\_\_\_

il Segretario Generale

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

- ▶ perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Alessandro Izzi)